

Bruxelles, 20 marzo 2025
(OR. en)

7219/25

DRS 15
ECOFIN 298
EF 68

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Commissione europea

Data: 18 marzo 2025

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

n. doc. Comm.: D105674/01

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del XXX
che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda gli
International Financial Reporting Standard 1, 7, 9 e 10 e il Principio
contabile internazionale n. 7

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D105674/01.

All.: D105674/01



Bruxelles, **XXX**
[...] (2025) **XXX** draft

D105674/01

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard 1, 7, 9 e 10 e il Principio contabile internazionale n. 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard 1, 7, 9 e 10 e il Principio contabile internazionale n. 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione² sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all'8 settembre 2022.
- (2) Il 18 luglio 2024 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato i miglioramenti annuali *Annual Improvements to IFRS Accounting Standards – Volume II* nel contesto dell'ordinaria attività di miglioramento. I miglioramenti annuali mirano a razionalizzare e precisare i principi esistenti. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di affrontare questioni la cui soluzione è necessaria ma non urgente, relative a incoerenze riscontrate nei Principi contabili IFRS oppure a precisazioni di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.
- (3) I miglioramenti annuali apportano modifiche di lieve entità all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative*, all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, all'IFRS 10 *Bilancio consolidato* e al Principio contabile internazionale (IAS) n. 7 *Rendiconto finanziario*.
- (4) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche agli IFRS 1, 7, 9 e 10 e allo IAS 7 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

¹ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>.

² Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti Principi contabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2023/1803 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento:

- (a) l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*,
- (b) l'IFRS 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative*,
- (c) l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*,
- (d) l'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, e
- (e) lo IAS 7 *Rendiconto finanziario*.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione
La presidente
Ursula von der Leyen*